

CONVENZIONE

tra AIFOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

e MDM Consulting Engineering S.r.l.

con sede in Viale Teracati 51/C – 96100 Siracusa

nella persona del suo legale rappresentante Ignazio Marcinnò

Premesso che l'Aifos

1. L'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro, Associazione operante a norma degli art. 36 e ss del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza e, per conseguire tale scopo, di svolgere una attività di formazione, informazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel settore della salute e sicurezza sul lavoro;
2. è socio fondatore di Confindustria Servizi Innovativi, quale Federazione di primo grado della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e ne utilizza il logo ed assume gli obblighi ed i diritti conseguenti per lo svolgimento delle proprie attività formative previste dall'art. 1 e 2 dello statuto federale;
3. organizza corsi di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e normativa correlata, in quanto svolti da soggetti formatori definiti sia dalla Legge sia da Accordi Stato Regioni;
4. è soggetto formatore nazionale, operante ope legis in base all'art. 32, comma 2, D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e decreti di s.m.;
5. in base a quanto previsto al punto 4 delle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006, pubblicato in G.U. n. 285, del 7/12/2007 dell'Accordo Stato Regioni, per l'effettuazione di attività formative l'Azienda convenzionata con la firma del

presente atto opera quale struttura formativa di propria diretta ed esclusiva

emanazione dell'Aifos sul territorio;

6. la presente convenzione è certificata col sistema di gestione per la Qualità ISO 9001:2000 da parte di RINA Spa n.18025/08/S attività EA37;

Premesso che l'Azienda

- a) nell'ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue, sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in contrasto con lo statuto e le finalità dell'Aifos;
- b) risulta regolarmente iscritta all'Aifos
- c) è iscritta nell'Albo dei soggetti accreditati che erogano servizi di formazione della Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso tra le parti

L'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, con sede in Brescia via Branze 45, nella persona del suo presidente, legale rappresentante, Rocco Vitale e l'Azienda di cui in epigrafe, successivamente denominata "Azienda", regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. anche per lo svolgimento di attività formative,

si stipula la presente

C O N V E N Z I O N E

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Svolgimento ed organizzazione di corsi di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e normativa correlata la cui attuazione è definita da Accordi Stato Regioni che ne individua i soggetti formatori.

Altre tipologie corsuali, per i quali non sussistono particolari obblighi relativi al

soggetto formatore, possono essere ugualmente organizzati nell'ambito della presente convenzione.

Qualsiasi altra iniziativa di collaborazione venga concordata tra le parti.

Art. 2 Aspetti organizzativi

L'azienda opera quale struttura di diretta emanazione dell'Aifos e per lo svolgimento dei corsi adotta i programmi e le modalità definite dalla normativa in vigore e può avvalersi della progettazione didattica e dei prodotti dell'Aifos.

L'Attestato finale, nelle forme previste dalla legge, viene emesso dall'Aifos, con logo delle parti, firmato, anche in digitale, dal legale rappresentante dell'Aifos ed in originale dal Direttore del corso. La direzione del corso e commissione d'esame, modalità delle esercitazioni, prove pratiche, tirocini, ecc. sono di esclusiva competenza dell'Azienda organizzatrice convenzionata che è tenuta all'osservanza delle norme di Legge o e delle indicazioni dell'Aifos. Tutta la documentazione, in originale, viene conservata presso la sede aziendale.

A fronte dell'emissione degli Attestati Aifos richiede all'Azienda un contributo per ogni attestato emesso il cui importo è definito dal regolamento amministrativo o da specifici accordi tra le parti.

Per ogni Attestato emesso viene consegnato all'Azienda un "bollino di garanzia" olografato da apporre su ciascun Attestato. L'Azienda convenzionata può utilizzare il logo "C.F.A. Centro di Formazione Aifos" che precede o segue la denominazione aziendale. L'Aifos svolge attività di vigilanza sui CFA.

Art. 3 Corsi sperimentali, innovativi, nazionali o similari

AIFOS e Azienda possono stipulare specifici accordi di collaborazione, che verranno definiti tra le parti, per la realizzazione e lo sviluppo di specifici corsi di formazione che abbiano carattere sperimentale, nazionale o innovativo

Art. 4 Durata e Risoluzione della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione delle parti.

Viene rinnovata tacitamente, di anno in anno, con l'iscrizione all'Aifos. Può essere rinnovata e/o rinegoziata, se e quando necessario, previo reciproco avviso delle parti. Ciascuna delle parti può recedervi dando all'altra parte preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di cessazione degli effetti della convenzione stessa.

La Convenzione può essere sciolta nelle forme dello scioglimento del contratto per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione o dalle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.

Art. 5 Controversie e Foro Competente

Per dirimere ogni e qualsiasi controversia generata dalla presente convenzione sarà adottata la prassi dell'Arbitrato irritale. Nel caso in cui l'adozione di questa procedura non sortisca l'effetto risolutivo, competente sarà il Foro di Brescia.

Art. 6 Atto giuridico

La presente convenzione è un atto giuridico negoziale bilaterale redatto in forma di scrittura privata legalmente riconosciuta (art. 2702 c.c.) ed ai fini della sua autenticazione può essere registrata da una delle parti qualora lo ritenga opportuno.

Art.7 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

Brescia, 26 febbraio 2009

AIFOS – IL PRESIDENTE

MDM Consulting Engineering S.r.l.

legale rappresentante

legale rappresentante

(prof. Rocco Vitale)

(Ignazio Marcinnò)

